

**Diritti e patrimoni femminili
nelle città italiane del basso medioevo:
opportunità e rischi della comparazione**

di Anna Bellavitis

Reti Medievali Rivista, 22, 2 (2021)

<http://www.retimedievali.it>



**Su donne e patrimoni nel basso medioevo:
una discussione di *Donne, famiglie e patrimoni
a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII*,
a cura di Paola Guglielmotti, 2020**

a cura di Gian Maria Varanini

Firenze University Press



Reti Medievali Rivista, 22, 2 (2021)

<<http://rivista.retimedievali.it>>

ISSN 1593-2214

*Su donne e patrimoni nel basso medioevo:
una discussione di Donne, famiglie e patrimoni
a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII,
a cura di Paola Guglielmotti, 2020,
a cura di Gian Maria Varanini
DOI: 10.6093/1593-2214/8675*

Diritti e patrimoni femminili nelle città italiane del basso medioevo: opportunità e rischi della comparazione*

di Anna Bellavitis

Anche se i diritti patrimoniali delle donne a Genova diminuiscono a partire dalla metà del XII secolo, le loro attività economiche e la loro libertà di azione permangono importanti. L'intervento propone un confronto tra la realtà genovese e altre realtà urbane italiane, in particolare Venezia.

Although women's property rights in Genoa diminished from the middle of the 12th century, their economic activities and freedom of action remained important. The paper compares the situation in Genoa with that in other Italian cities, in particular Venice.

Medioevo; secoli XII-XIII; Liguria; Genova; donne; famiglie; diritti; patrimonio; dote; testamento; *cartularia* notarili.

Middle Ages; 12th-13th centuries; Liguria; Genoa; women; families; rights; patrimony; dowry; wills; notarial registers.

Il volume offre una densa e ricchissima analisi dei diritti patrimoniali delle donne, e della loro messa in opera e gestione, senza limitarsi alla sola Genova.

«Il diritto costruisce la storia delle donne», come ha di recente ribadito Simona Feci e come ricorda Paola Guglielmotti nel primo saggio del libro, nel quale si presentano le «ragioni e scelte di una ricerca collettiva» (Guglielmotti, *Donne, famiglie e patrimoni*). Le leggi, la loro applicazione e la possibilità per le persone, donne e uomini, di piegarle secondo le loro esigenze – il che implica, e non è affatto ovvio, la loro conoscenza – sono il punto di partenza dell'opera, che si basa su una ampiezza documentaria eccezionale, per l'epoca studiata, in particolare i ricchissimi *cartularia* notarili.

* A proposito di *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII-XIII*, a cura di P. Guglielmotti, Genova, Società ligure di storia patria, 2020 (Quaderni della Società ligure di storia patria, 8), pp. IX-472, < https://www.storiapatriagenova.it/BD_vs_contenitore.aspx?Id_Scheda_Bibliografica_Padre=6234&Id_Progetto=0 >

La massa documentaria non ha impedito alle autrici di compiere un'analisi fine e dettagliata di documenti la cui lettura e interpretazione non è per nulla agevole né semplice. La scelta di non proporre statistiche, modelli, o tabelle è del tutto condivisibile, e uno dei molti aspetti interessanti del libro risiede nel carattere narrativo di molti passaggi, densissimi ma sempre attenti a restituire frammenti di vita, mantenendo la massima attenzione alle possibilità che si offrivano agli individui, e dunque alle scelte – più o meno costrette – dei singoli.

Il punto di partenza normativo, l'atto fondatore di nuovi equilibri – o meglio, disequilibri – nei diritti rispettivi di uomini e donne, è la legge del 1143, che cancella la *tercia*, ovvero il diritto delle vedove a ereditare un terzo dei beni coniugali, limitandone dunque i diritti alla sola restituzione della dote e dell'eventuale *augmentum dotis*. Ritornerò sul problema della cronologia che porta con sé quello delle cause di quest'evoluzione, ma rilevo sin d'ora una questione che Paola Guglielmotti pone sin dall'inizio, ovvero quella della "unicità" genovese, poiché, da studiosa di storia veneziana, mi scontro costantemente con la presunta "unicità" veneziana, non solo ma anche su temi di storia di genere, e vedo altre "unicità" all'opera, nella storiografia sui diritti delle donne nelle città italiane medievali e moderne. Il caso di Firenze, su cui si sono concentrate moltissime ricerche, può presentare problemi analoghi e, per esempio, Christiane Klapisch-Zuber nel suo ultimo libro, di prossima pubblicazione in traduzione italiana, si riferisce a una «singularité florentine, historique, documentaire et historiographique», che ne fa «un laboratoire exceptionnel pour penser la place des femmes au sein de la relation matrimoniale dans l'Europe de la Renaissance»¹.

Forse, queste vivacissime e complesse realtà urbane italiane, presentano, ognuna a modo suo, aspetti di unicità ed eccezionalità, storiche oltre che documentarie, ed è proprio per questa ragione che ogni tentativo di comparazione è più che benvenuto e più che necessario, ma va messo in atto con grande precauzione. Negli ultimi anni, questi buoni propositi si sono fortunatamente realizzati², ma l'importante, mi sembra, è che si adotti sempre uno sguardo pluridimensionale, non solo confrontando norme e pratiche, ma soprattutto mantenendo un'attenzione costante al contesto socioeconomico e politico e alle sue cronologie.

Caratteristica comune ai saggi contenuti nel volume è l'estrema cautela nel suggerire interpretazioni o tendenze generali: la varietà dei comportamenti emerge da tutte le pagine del libro e mi viene spontaneo citare, estrapolandola

¹ Klapisch-Zuber, *Mariages à la Florentine*, p. 5.

² Si vedano, ad esempio, Chabot, *Richesse des femmes*; Feci, *Pesci fuor d'acqua*; Kirshner, *Marriage, Dowry an Citizenship*. Una prospettiva comparativa di storia di genere in relazione al diritto caratterizza le attività del network internazionale *Gender Differences in the History of European Legal Cultures*, < https://www.uni-giessen.de/fbz/fb04/institute/geschichte/fruehe_neuzeit/personen/cremer-annette/gender%20differences > (sito non aggiornato). Si vedano gli ultimi volumi pubblicati: *Gender, Law and Economic Well-Being*; *Open Kinship*; *Gender, Law and Material Culture*.

completamente dal suo contesto, e forzandone anche il significato, un passaggio del proemio agli Statuti veneziani di Jacopo Tiepolo, del 1242, «cum plura sint negotia quam Statuta»³. I *negotia* mercantili sono certamente alla base della fortuna economica – e storiografica – di Venezia e di Genova, ed è noto che la storiografia ha messo in rilievo gli investimenti di donne in commende e colleganze⁴, ma, scrive ancora Paola Guglielmotti, la «donna d'affari genovese» non rappresenta che un aspetto delle realtà socioeconomiche delle donne liguri e, a Genova come altrove, la maggioranza della popolazione urbana è costituita da artigiani e piccoli commercianti, gruppi sociali in cui la componente femminile svolge un ruolo altrettanto centrale e su cui ha attirato l'attenzione di recente Denise Bezzina proprio per i medesimi secoli oggetto di questa ricerca collettiva⁵.

Fatte queste premesse, il volume affronta un insieme variegato di argomenti, a partire dalla presenza femminile nei *cartularia* notarili, indagando i molteplici aspetti della questione dotale – costituzione, gestione, devoluzione – e le scelte attuate dalle donne e nei confronti delle donne, dal punto di vista sia patrimoniale sia dell'attribuzione di responsabilità e poteri all'interno e all'esterno della famiglia. Compatibilmente con le possibilità offerte dalla documentazione, l'attenzione è rivolta a tutti i gruppi sociali, dai ceti artigiani alle stirpi signorili, allargando l'indagine, in particolare per quanto riguarda quest'ultime e per i monasteri femminili, anche a fonti diverse dagli atti notarili.

Una prima constatazione, analoga a quanto riscontrato per Venezia da Fernanda Sorelli e Linda Guzzetti⁶, è l'assenza praticamente costante dell'autorizzazione maritale per gli atti notarili delle donne sposate: «a rigore di prassi, una donna che agisce in assenza del marito o del parente di genere maschile dovrebbe esibire un documento con il quale egli stesso la autorizza a procedere in sua assenza. Tuttavia, il riferimento a tale tipo di *placet* è tanto sporadico nella documentazione genovese da non avere quasi attestazioni», precisa infatti Valentina Ruzzin (Ruzzin, *La presenza delle donne*, p. 33, nota 17). Analogamente, come scriveva Linda Guzzetti per il caso veneziano: «la stragrande maggioranza degli atti fatti da donne sposate non ha il consenso del marito. La formula *viro meo consenciente* si trova raramente e non è facile capire che cosa inducesse il notaio ad usarla»⁷.

Tuttavia, mentre, nel caso veneziano, non sono mai state imposte figure di controllo sulla stipulazione dei contratti da parte delle donne, del tipo del *mundualdus* che si ritrova a Firenze o a Roma, un'altra figura di controllo di origine longobarda, i *consiliatores*, compare a Genova nei contratti di donne, sin dalla metà del XII secolo e diviene una regola secondo una norma dei più

³ Si veda Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani*.

⁴ Per Venezia, Guzzetti, *Gli investimenti delle donne*; Clarke, *Le mercantesse di Venezia*.

⁵ Bezzina, *Artigiani a Genova*.

⁶ Guzzetti, *Gli investimenti delle donne*; Sorelli, *Diritto, economia, società*.

⁷ Guzzetti, *Gli investimenti delle donne*, p. 51.

antichi Statuti genovesi, databile al 1288 (Bezzina, *Gestione di beni e patrimoni*).

L'attività economica delle donne genovesi risalta in modo particolarmente vivace e interessante dalle carte notarili studiate nel libro: contratti commerciali, attività di credito, investimenti in viaggi mercantili e in case, terre e persino torri, ovvero delle «porzioni chiave del patrimonio familiare» (Bezzina, *Gestione di beni e patrimoni*, p. 215). L'origine dei beni investiti dalle donne pone quesiti interessanti, come scrive Paola Guglielmotti nel saggio sulle *extradotes*, chiedendosi che cosa fa «l'artigiana degli introiti del suo mestiere qualora sia diverso da quello del coniuge una volta che li abbia riconvertiti in parte in nuovo materiale da trasformare, nel salario dei suoi lavoranti e magari in nuove attrezzature? Come definire quanto le coniugate ricavano dalla concessione di prestiti che possono rasentare l'usura o sono erogati quasi professionalmente?» (Guglielmotti, *Extradoti e gestione patrimoniale*, p. 173).

Dalla fine del XIII secolo diminuisce nettamente la presenza di donne fra coloro che investono nel commercio internazionale, e i capitali femminili si orientano piuttosto verso investimenti meno rischiosi nel debito pubblico. Particolarmente interessanti sono gli accordi di *societas terrae*, molto simili alla commenda per il commercio a lungo raggio, stipulati da artigiane, che permettono di ricevere somme di denaro in cambio di una percentuale sul profitto (Bezzina, *Gestione di beni e patrimoni*, p. 231). A Venezia, sulla base di un numero molto inferiore di fonti disponibili, si nota un aumento della presenza femminile negli atti notarili riguardanti il commercio internazionale, dal 1200 al 1261, e invece una maggiore presenza nel commercio locale, nella prima metà del XIV secolo, «periodo d'oro della colleganza locale», «caratterizzata da una consistente presenza di donne che davano e ricevevano crediti per il commercio e la produzione»⁸.

«Quando si prendono in considerazione le doti, gli sviluppi innescati dalle nuove leggi che regolano la creazione e la gestione dei patrimoni femminili introdotte nei primi decenni del secolo XII rappresentano uno spartiacque epocale», scrive Denise Bezzina (Bezzina, *Dote, antefatto, augmentum dotis*, p. 69). Prima di entrare nel merito della situazione genovese analizzata nel libro, vorrei richiamare nuovamente il caso veneziano, dove la *tercia* non è mai esistita. Se «la *dos* romana differisce profondamente dalla *repromissa* veneziana», l'idea base dei rapporti patrimoniali tra coniugi nel diritto romano, ovvero la separazione dei beni della moglie da quelli del marito a Venezia rimase intatta. «Questa concezione – scrive Lujó Margetič – ostacolava il diritto della moglie sui beni acquisiti dal marito durante il matrimonio»⁹. A Venezia, non si imposero mai usi del tipo della *quarta* longobarda, della *tercia* franca o della *medietas* che si riscontra nel territorio della Romagna. L'unico diritto che la vedova poteva vantare sui beni del marito – a parte la restitui-

⁸ *Ibidem*, p. 66.

⁹ Margetič, *Il diritto*, p. 680.

zione della dote – era la *grosina*, o *pellicia vidualis*, un aumento della dote del 10% da prendere sull'eredità del marito, ma che non poteva superare 10 *libbre*. Simile alla *morgengabe* delle origini era il dono del lunedì, ovvero un dono del marito alla moglie dopo la prima notte di nozze, la cui denominazione derivava dall'usanza di celebrare i matrimoni di domenica¹⁰. Tuttavia, va anche ricordata una norma degli Statuti di Jacopo Tiepolo del 1242 che autorizza la vedova, «si viduare voluerit», a ereditare dei beni del marito morto intestato¹¹.

Il fatto che la proprietà della dote restasse alla donna non è evidentemente una specificità veneziana e differenzia il sistema dotale derivato dal diritto romano da alcuni sistemi consuetudinari dell'Europa del Nord, in cui, come accadeva nella *common law* britannica, le mogli, nel regime della *coverture*, perdevano non solo il possesso ma la proprietà dei loro beni a vantaggio del marito. La storica modernista Amy Erickson ha inserito questa norma in una interessante e solo apparentemente paradossale analisi dello sviluppo economico inglese di età moderna, in cui avrebbero svolto un ruolo importante i capitali delle nubili maggiorenni, delle vedove e dei mariti liberi di investire i beni delle loro mogli¹². È la stessa Erickson a ricordare come due femministe inglesi del XVIII secolo, Mary Astell e Lady Wortley Montague considerassero invidiabile la condizione delle mogli italiane che, a differenza delle inglesi, conservavano la proprietà della loro dote¹³. Sono state recentemente formulate delle proposte interpretative sulle conseguenze economiche più generali della comunione di beni tra coniugi e del diritto delle vedove a ereditare i beni del marito o più precisamente a partecipare alla spartizione dei beni comuni acquisiti durante il matrimonio. Le conclusioni non sono uniformi, nel senso che la comunione dei beni è stata considerata in alcuni casi soprattutto un sistema scarsamente in grado di proteggere i diritti delle vedove¹⁴ e, in altri, piuttosto un incentivo alla partecipazione delle donne sposate ad attività remuneratrici¹⁵.

Ritornando a epoche più lontane e a luoghi per noi più vicini, va ricordato che, nel caso veneziano, a differenza, per esempio, di quello fiorentino, non è solo la vedova a non avere diritti sui beni del marito, ma anche il marito a non averne su quelli della moglie. In caso di restituzione di dote alla vedova, sin dall'inizio del Quattrocento, la famiglia del marito tratteneva un terzo della dote, corrispondente al corredo, ma questo terzo fu limitato, a inizio Cinquecento, a un tetto massimo di 1.000 ducati, somma certo non indifferente in sé, ma poco significativa a fronte di doti che, nonostante le leggi suntuarie,

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ Archivio di Stato di Venezia, *Compilazione Leggi*, Prima Serie, c. 331, *Statuta Veneta*, lib. 4, cap. 34: «Quod mulier post decessum viri intestati habere possit de boni viri, si viduare voluerit».

¹² Erickson, *Coverture and capitalism*.

¹³ Erickson, *Women and Property*.

¹⁴ Howell, *The Marriage Exchange*.

¹⁵ Van Zanden, De Moor, Carmichael, *Capital Women*.

potevano arrivare, nel XVI secolo, a varie decine di migliaia di ducati¹⁶. Nel caso genovese, si nota, mi sembra, un'evoluzione simile a quella veneziana, ma apparentemente molto più precoce, ovvero la limitazione del lucro maritale, che si ripercuote di fatto in senso negativo sulle doti più basse.

A Genova, come a Venezia, una donna sposata non aveva bisogno dell'autorizzazione del marito per fare testamento e lo studio dei testamenti, femminili e maschili, plurimi, o di marito e moglie stipulati simultaneamente, che Paola Guglielmotti propone nel volume, mette in evidenza una grande pluralità di situazioni e scelte, ma anche il fatto che molte donne «possono attuare modeste deviazioni e operare aggiustamenti», rispetto al modello dominante a orientamento patriarcale che si va imponendo nel XIII secolo (Guglielmotti, *Inclusione, esclusione, affezione*, p. 406).

A Venezia, i testamenti femminili sono numerosissimi e molto spesso sono redatti da donne incinte, che ritengono di essere in pericolo di vita: «sana mente, corpore et intellectu, sed pregnans» è la formula di apertura. Non necessariamente a ogni gravidanza una donna cambiava il suo testamento, ma lo faceva generalmente alla prima, per stabilire il destino dei suoi beni, nel caso che il figlio, o figlia, non le sopravvivesse. Secondo gli Statuti veneziani, infatti, se una donna non faceva testamento i suoi beni erano divisi in maniera egualitaria fra i figli e le figlie, ma, se non aveva discendenti, i beni erano destinati alla componente maschile della sua famiglia di origine e, solo in second'ordine, alla parte femminile¹⁷. È in questo contesto che va inserita una legge – che non ho sinora riscontrato altrove – che, nel 1474, proibì ai mariti di essere presenti alla redazione del testamento delle mogli. È ovvio che una simile norma intendeva favorire gli interessi della famiglia di origine della donna, ma è altrettanto ovvio che essa ha offerto alle donne sposate maggiori spazi di scelta e libertà.

Veniamo ora alla questione dei beni femminili, dote, antefatto, *augmentum dotis* e beni extradotali. Va ricordato come a partire dal caso genovese sia sorta, alla fine degli anni Settanta del secolo scorso, un'importante discussione sul ruolo e significato della dote, di cui sono stati protagonisti in particolare Diane Owen Hughes e Jack Goody. Eredità anticipata o esclusione delle figlie dall'eredità: questi i termini della questione, che ha avuto il merito di suscitare un dibattito che ha via via coinvolto altre realtà italiane, e in particolare Firenze e Venezia. Le questioni dotali e successorie occupano una gran parte degli Statuti cittadini, lo si nota a Venezia, negli Statuti tiepoleschi del 1242, così come a Genova e in altre città liguri. Un capitolo degli Statuti genovesi pervenuti nella redazione allestita per la colonia di Pera, *De femina tradita in matrimonium a patre vel a matre*, esclude le figlie dalla successione di chi provvede a dotarle ma esclude anche i maschi qualora siano stati già

¹⁶ Chojnacki, *Women and Men*; Bellavitis, *Famille, genre, transmission*.

¹⁷ Sui testamenti femminili veneziani di epoca medievale, si vedano: «*Ego Quirina*»; Guzzetti *Venezianische Vermächtnisse*; Masè, *Men and Women preparing for Death*; sul XVI secolo rinvio a Bellavitis, *Famille, genre, transmission*.

“dotati” al momento dell’ingresso in un ordine religioso (Bezzina, *Dote, antefatto*, augmentum dotis, p. 91). La possibilità di partecipare alla spartizione dell’eredità paterna, è prevista, a Venezia, per le figlie già dotate dal padre ma non ancora sposate, se la dote non appaia “congrua”, ovvero proporzionata alle sostanze e allo status della famiglia, ma esiste invece in Portogallo, come ha sottolineato Jutta Sperling, anche per le figlie già sposate¹⁸. Particolarmente interessante è il fatto che, come scrive Denise Bezzina a proposito del caso genovese, la dote sia «un bene fluttuante» (Bezzina, *Dote, antefatto*, augmentum dotis, p. 106), non solo perché può essere investita durante il matrimonio o trasformata da bene mobile a bene immobile, ma anche perché altre componenti, come l’*augmentum dotis* o i beni extradotali possono entrare di fatto a farne parte, il che implica però, nel caso dei beni extradotali, che la donna ne ceda la gestione al marito. Se questa è la tendenza di lungo periodo, resta il fatto che la ricchissima documentazione su cui si basa la ricerca ha permesso di mettere in evidenza le molte attività economiche delle donne basate sui loro beni extradotali (Guglielmotti, *Extradoti e gestione patrimoniale*).

Le questioni relative alla successione ritornano a più riprese nei saggi. La figura della vedova tutrice è oggetto del saggio di Roberta Braccia, che rileva la sostanziale identità, nelle norme statutarie, di “cura” e “tutela” e che troviamo anche nel caso veneziano. Gli Statuti genovesi riconoscono alle madri il diritto di esercitare la tutela sui figli minori, affiancate, tuttavia, da un parente dei pupilli in linea paterna o, in subordine, materna. In sua assenza, sino alla metà del XIV secolo, la vedova poteva esercitare la tutela da sola, ma, in seguito, questa possibilità scompare e, in mancanza di parenti, il magistrato cittadino avrebbe dovuto nominare due consiglieri (Braccia, *Le libertà delle donne*). Nel caso veneziano, gli Statuti prevedevano, nel caso in cui il padre non avesse designato i tutori nel suo testamento, la convocazione dei «propinqui ex parte patris et matris», ma contemplavano anche la possibilità che una vedova designasse per testamento i tutori dei suoi figli, nel qual caso la scelta avrebbe dovuto essere confermata dai Giudici del Mobile. Non ho trovato prova di nessuna di queste procedure nel Cinquecento, bensì di una prassi consolidata, secondo la quale madri vedove di tutti i ceti sociali ottenevano la tutela sui propri figli minori dopo averne presentato domanda ai Giudici di Petition, anche nei casi in cui si fossero risposate¹⁹.

In conclusione, la ricchezza del volume può difficilmente essere restituita in poche pagine. Le piste future di ricerca che le autrici si propongono di seguire riguardano, tra l’altro, il secolo successivo, ovvero il XIV, e la mobilità sociale. Per quanto riguarda i processi di causalità e le cronologie, cui si accennava all’inizio, Genova si configura come una realtà ovviamente molto dinamica dal punto di vista economico, ma anche molto conflittuale dal punto di vista politico. Una conflittualità, tra l’altro, che perdurerà a lungo. L’irri-

¹⁸ Sperling, *Dowry or Inheritance?*.

¹⁹ Bellavitis, *Famille, genre, transmission*, cap. IV.

gidimento in senso agnatizio delle norme si situa all'interno di un processo di consolidamento di un regime politico, ma darà luogo anche a un'esperienza di struttura familiare-agnatizia del tutto unica, ovvero gli "alberghi". Anche nel caso di Firenze, per un periodo più tardo, l'irrigidimento delle norme e delle strutture familiari è stato messo in relazione, da Isabelle Chabot, con l'evoluzione politica che consacra un «gouvernement des pères»²⁰. Il caso veneziano si differenzia da entrambi innanzitutto per la precoce definizione della sua élite politica, ma anche, come si è detto, perché il legame storico con il mondo bizantino mantenne la normativa veneziana su famiglia e matrimonio maggiormente fedele al diritto romano. Resto convinta che uno degli ingredienti della stabilità del ceto politico veneziano sia stata un'accorta gestione della reciprocità degli scambi economici legati al matrimonio: il dibattito resta aperto su quali ne siano state le conseguenze a lungo termine per i diritti patrimoniali delle donne.

²⁰ Chabot, *Le gouvernement des pères*.

Opere citate

- A. Bellavitis, *Famille, genre, transmission à Venise au XVI^e siècle*, Rome 2008.
- D. Bezzina, *Artigiani a Genova nei secoli XII-XIII*, Firenze 2015 (Reti Medievali E-Book, 22).
- D. Bezzina, *Dote, antefatto*, augmentum dotis: costruire il patrimonio delle donne in Liguria nei secoli XII e XIII, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 69-136.
- D. Bezzina, *Gestione di beni e patrimonio: spazi di iniziativa delle donne a Genova nei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 207-242.
- R. Braccia, *Le libertà delle donne: le vedove tutrici e la gestione patrimoniale nella prassi notarile genovese dei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 319-346.
- I. Chabot, *Le gouvernement des pères: l'État florentin et la famille (XIV^e-XV^e siècle)*, in *Florence et la Toscane, XIV^e-XIX^e siècles. Les dynamiques d'un État italien*, a cura di J. Boutier, S. Landi, O. Rouchon, Rennes 2004, pp. 241-263.
- I. Chabot, *Richesse des femmes et parenté dans l'Italie de la Renaissance*, in *La famille, les femmes et le quotidien (XIV^e-XVIII^e siècle). Textes offerts à Christiane Klapisch-Zuber*, a cura di I. Chabot, J. Hayez, D. Lett, Paris 2006, pp. 263-290.
- S. Chojnacki, *Women and Men in Renaissance Venice. Twelve Essays on Patrician Society*, Baltimore-London 2000.
- P. Clarke, *Le mercantessa di Venezia nei secoli XIV e XV*, in «Archivio Veneto», sesta serie, 3 (2012), pp. 67-84.
- G. Cozzi, *Repubblica di Venezia e Stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*, Torino 1982.
- «Ego Quirina». *testamenti di veneziane e forestiere (1200-1261)*, a cura di F. Sorelli, Roma 2015.
- A. Erickson, *Coverture and capitalism*, in «History Workshop Journal», 59 (2005), pp. 1-16.
- A. Erickson, *Women and Property in Early Modern England*, London-New York 1993.
- S. Feci, *Pesci fuor d'acqua. Donne a Roma in età moderna. Diritti e patrimoni*, Roma 2004.
- Gender, Law and Economic Well-Being in Europe from the Fifteenth to the Nineteenth Century. North versus South?*, a cura di A. Bellavitis e B. Zucca Micheletto, London-New York 2019.
- Gender, Law and Material Culture. Immobile Property and Mobile Goods in Early Modern Europe*, a cura di A.C. Cremer, London-New York 2021.
- P. Guglielmotti, *Donne, famiglie e patrimoni a Genova e in Liguria nei secoli XII e XIII: ragioni e scelte di una ricerca collettiva*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 1-28.
- P. Guglielmotti, *Extradoti e gestione patrimoniale: relazioni familiari, dinamiche sociali e progetti economici in Liguria nei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 161-206.
- P. Guglielmotti, *Inclusione, esclusione, affezione: le disposizioni testamentarie femminili nel contesto ligure dei secoli XII e XIII*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 347-413.
- L. Guzzetti, *Gli investimenti delle donne veneziane nel Medioevo*, in «Archivio Veneto», sesta serie, 3 (2012), pp. 41-66.
- L. Guzzetti, *Venezianische Vermächtnisse. Die soziale und wirtschaftliche Situation von Frauen im Spiegel spätmittelalterlicher Testamente*, Stuttgart 1998.
- M. Howell, *The Marriage Exchange: Property, Social Place and Gender in Cities of the Low Countries, 1300-1500*, Chicago-London 1998.
- J. Kirshner, *Marriage, Dowry and Citizenship in Late Medieval and Renaissance Italy*, Toronto 2015.
- C. Klapisch-Zuber, *Mariages à la Florentine, Femmes et vie de famille à Florence (XIV^e-XV^e siècle)*, Paris 2020.
- L. Margetič, *Il diritto*, in *Storia di Venezia*, vol. 1, *Origini - Età ducale*, a cura di L. Cracco Ruggini, M. Pavan, G. Cracco, G. Ortalli, Roma 1992, pp. 677-692.
- F. Masè, *Men and Women preparing for Death in Renaissance Venice (c. 1200-1600)*, in *Planning for Death. Wills and Death-Related Property Arrangements in Europe, 1200-1600*, a cura di M. Korpiola e A. Lahtinen, Leiden-Boston 2018, pp. 153-176.
- Open Kinship*, numero speciale di «Quaderni storici», 55 (2020), 3, a cura di B. Borello e M. Lanzinger.
- V. Ruzzin, *La presenza delle donne nei cartolari notarili genovesi*, in *Donne, famiglie e patrimoni*, pp. 29-68.
- F. Sorelli, *Diritto, economia, società: condizioni delle donne a Venezia nei secoli XII-XIII*, in «Archivio Veneto», sesta serie, 3 (2012), pp. 19-40.
- J. Sperling, *Dowry or Inheritance? Kinship, Property, and Women's Agency in Lisbon, Venice, Florence (1572)*, in «Journal of Early Modern History», 11 (2007), 3, pp. 197-238.

[10] Anna Bellavitis

J.L. Van Zanden, T. De Moor, S. Carmichael, *Capital Women. The European Marriage Pattern, Female Empowerment, and Economic Development in Western Europe, 1300-1800*, Oxford 2019.

Anna Bellavitis
Université de Rouen Normandie
anna.bellavitis@univ-rouen.fr